

Due risoluzioni delle Entrate attuano le agevolazioni per le imprese dei decreti aiuti

Tax credit energia al via

Sono pronti i codici tributo anche per i cessionari

DI GIULIANO MANDOLESI

Gli pronti i codici tributo per l'utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d'imposta anti caro bollette maturati nel mese di dicembre 2022 e pubblicati anche quelli per l'utilizzo da parte dei cessionari dei bonus di ottobre e novembre scorso.

Con due risoluzioni, la 72/E pubblicata il 12 dicembre, e la 73/E di ieri, l'Agenzia delle entrate continua il recepimento delle disposizioni contenute all'articolo 1 del dl 144/2022 (il decreto aiuti ter) e all'articolo 1 del dl 176/2022 (il decreto aiuti quater) per rendere effettivamente utilizzabili i crediti d'imposta concessi in favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas.

Va ricordato che il citato articolo 1 del decreto aiuti quater, replicando di fatto

la struttura dell'agevolazione contenuta nei precedenti dl aiuti, ha allungato la possibilità di fruire dei contributi anti caro bollette anche per i costi sostenuti nella mensilità di dicembre 2022.

Come riportato nella risoluzione 72/E, l'Agenzia delle entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti attualmente in maturazione, dunque non ancora quantificabili, ha già pubblicato i relativi codici tributo ovvero:

- 6993, denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022)";
- 6994, denominato "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022)";
- 6995, denominato "credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022)";
- 6996, denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale

(dicembre 2022)".

Il recepimento da parte dell'Agenzia delle entrate delle disposizioni previste all'articolo 1 del dl 176/2022 era in realtà già iniziato con il provvedimento n. 2022/450517, pubblicato lo scorso 6 dicembre (vedi ItaliaOggi dell'8 dicembre 2022), nel quale sono stati aggiornati i modelli per comunicare la cessione dei tax credit energia dei mesi di ottobre e novembre (come stabilito all'articolo 1 del dl 144/2022, il decreto aiuti ter) e contestualmente veniva fissato il termine ultimo per la trasmissione delle opzioni di cessione, tenendo conto della proroga dei termini di utilizzo dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 sancita proprio con l'articolo 1 c.3 del decreto aiuti quater.

Sebbene siano già pronti i codici per procedere all'utilizzo dei bonus energia di dicembre 2022, in realtà l'effettivo impiego dei crediti non avverrà prima di fine

gennaio o inizio febbraio 2023 dovendo i beneficiari attendere di conoscere gli effetti costi sostenuti e procedere alla quantificazione dei relativi tax credit.

Con la risoluzione 73/E, invece, l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta acquistati dai cessionari riferibili alle mensilità di ottobre e novembre, le cui comunicazioni di cessione sono effettuabili dallo scorso 6 dicembre, come stabilito nel citato provvedimento n. 2022/450517.

I codici tributo per i cessionari sono i seguenti:

- 7733, denominato "Cessione credito - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022)";
- 7734, denominato "Cessione credito - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre

2022)";

• 7735, denominato "Cessione credito - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)";

• 7736, denominato "Cessione credito - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)";

Ora, dunque, per completare lo spettro dei documenti utili per la fruizione dei bonus di dicembre manca unicamente l'ulteriore aggiornamento dei modelli di cessione con possibilità di indicare in trasferimento proprio i crediti maturati nella mensilità in corso.



Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Divieto e-fattura medici, nessun rinnovo in manovra

Esonero da e-fattura per le prestazioni sanitarie grande assente in manovra. Dal 1° gennaio 2023, l'obbligo di fatturazione elettronica investirà anche i professionisti sanitari, nonostante le criticità evidenziate dal garante privacy.

Ai sensi del dl 119/2018 è in vigore per i soggetti già tenuti alla trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria il divieto di emettere fattura elettronica. Tuttavia, detto divieto è previsto «per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022» (dl 119/2018, art. 10 bis) e cadrà, dunque, dal 1° gennaio prossimo. Ciò almeno se non intervenisse una norma per prolungarne l'efficacia o per rendere il divieto strutturale e indipendente dai periodi d'imposta. Una previsione simile, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sarebbe stata inclusa nel documento provvisorio recante lo schema di legge di bilancio per il 2023, portato in discussione al Consiglio dei ministri del 21 novembre 2022, in cui uno dei punti recitava «soppressione delle parole "per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022" dall'art. 10 bis, co. 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119». Tuttavia, non c'è traccia della disposizione all'interno del testo ufficiale della manovra, essendo stato evidentemente deciso di non portarla avanti.

L'assenza è stata sottolineata dalla categoria dei commercialisti con una nota del 5 dicembre diffusa dall'Anc (associazione nazionale commercialisti) che ha ricordato che alla base della scelta di escludere medici e operatori sanitari dall'obbligo di fatturazione elettronica vi sono le criticità evidenziate dal Garante della protezione dei dati personali (provvedimenti del 15 novembre e del 20 dicembre 2018) sulla comunicazione dei dati dei cittadini in materia di salute, criticità che alla categoria non risulta siano state adeguatamente affrontate e risolte.

Da qui l'appello al legislatore, affinché il divieto venga esteso almeno a tutto il 2023. Altrimenti, i professionisti sanitari dovranno in tempi brevi organizzarsi per poter emettere fatture elettroniche e i dati personali dei pazienti sulle prestazioni ricevute saranno trasmessi.

Giulia Sirtoli

© Riproduzione riservata

GDF Frodi 18app accertate per 17 mln

Accertate frodi legate al bonus cultura per i diciottenni per un valore di 17 milioni di euro. Questo il risultato delle indagini effettuate dal 2018 al 2020 dalla Guardia di finanza su 18app, la piattaforma che permette ai giovani di spendere il bonus di 500 euro in cultura a loro assegnato al compimento della maggiore età.

Nel dettaglio, le truffe hanno riguardato, secondo il rapporto delle fiamme gialle, il 3,85% delle somme spese tramite il bonus che negli ultimi giorni il governo ha dichiarato di voler rimodulare. La spesa complessiva tra il 2018 e il 2020, infatti, è risultata pari a circa 354 milioni di euro.

Sono in totale 638 i soggetti che hanno subito i controlli e 501 i casi in cui sono emerse irregolarità, con un totale di 299 persone segnalate alla magistratura.

Le modalità di frode segnalate sono le più varie. Si va infatti da casi di commercializzazione sul web del bonus per monetizzarlo (tramite instagram, facebook ecc.) e acquisti simulati, fino anche al furto d'identità digitale Spid al fine di accedere alla piattaforma 18app e generare il codice del buono da spendere.

© Riproduzione riservata

Sanabili gli errori formali all'anagrafe tributaria

La regolarizzazione degli errori formali, di cui all'attuale art. 39 della legge di bilancio 2023 in corso di approvazione, è applicabile alle violazioni compiute in tema di comunicazione all'anagrafe tributaria (archivio dei rapporti con gli operatori finanziari). Questa è la conseguenza di una lettura congiunta della norma e di quanto già precisato dall'Agenzia delle entrate nel contesto del precedente normativo di cui all'art. 9 del dl 119/2018 e nella circolare n. 15/E del 2019.

L'art. 39 della legge di bilancio 2023 prevede che possono essere regolarizzate per ciascun periodo d'imposta le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini Iva, Irap e delle imposte sui redditi e sul relativo pagamento dei tributi. Le comunicazioni all'anagrafe tributaria rispondono ai requisiti indicati: 1) trattasi di obblighi comunicativi di origine fiscale; 2) le violazioni non hanno alcuna rilevanza diretta sulla determinazione della base imponibile e ai fini di tributi o imposte. È vero che la norma sembra legare la regolarizzazione alle violazioni formali dei tributi precedentemente indicati, ma l'ambito di applicazione dovrebbe essere esteso alla fattispecie in commento in quanto già il precedente di cui all'art. 9 del d.l. 119/2018 lo ha previsto. In particolare, in tale contesto: 1) il paragrafo 1.2 del provvedimento attuativo prevedeva che «nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente». Le sanzioni dell'anagrafe tributaria essendo quelle di cui all'art. 10 co. 1 bis del dlgs 471/97 rispondono a tale requisito (rientrando nel novero delle «sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi»); 2) la circolare n. 15/E del 2019 ha confermato, per tale precedente disposizione sostanzialmente analoga a quella in commento, l'applicabilità alla casistica delle comunicazioni all'anagrafe tributaria. Se tale interpretazione fosse corretta, sarà quindi ad esempio possibile sanare le mancate comunicazioni mensili all'anagrafe tributaria delle holding. Tali soggetti, qualora non abbiano adempiuto all'obbligo comunicativo mensile, potranno procedere a sanare l'errore mediante versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali.

Giacomo D'Angelo e Vincenzo Errico

© Riproduzione riservata